

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 18 febbraio 2009, n. 3901 - Pres. Carnevale - Rel. Plenteda.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Compenso - Successione del fallimento al concordato preventivo - Compenso del curatore e del commissario giudiziale - Liquidazione unitaria - Esclusione - Fondamento - Distinzione delle relative attività - Diversità dei criteri di liquidazione - Sussistenza - Principio di unitarietà delle procedure concorsuali - Applicabilità - Esclusione.

Nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito il fallimento, la legge assegna al commissario un compenso distinto e autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto, diverse essendo le attività cui sono tenuti rispettivamente i due organi, così come diversi sono i criteri di liquidazione del compenso, i quali, nel concordato preventivo con garanzia, fanno riferimento, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.m. n. 570 del 1992, all'attivo ed al passivo risultanti dall'inventario; ne consegue che, al fine predetto, non si applica il principio di unitarietà delle procedure concorsuali, il quale opera invece all'interno di ciascuna di esse, quando vi sia successione di più commissari giudiziali o più curatori fallimentari, avendo per quell'ipotesi la legge considerato un solo compenso, frazionabile in base all'opera prestata da ciascuno. (Nell'affermare detto principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, al commissario giudiziale - tra l'altro non nominato anche curatore nel successivo fallimento - aveva riconosciuto un compenso "pro parte", tenuto conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato). (fonte CED - Corte di Cassazione)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

In fatto

Il tribunale di Potenza con decreto del 6 maggio 2004 liquidò al Dottor O.G. in Euro 10.126,42 il compenso di commissario giudiziale del concordato preventivo della società L. e D. S. snc evoluto in fallimento, nel quale era stato nominato curatore altra persona; osservò che non comportando la conversione del concordato in fallimento la insorgenza di una nuova procedura concorsuale non potesse procedersi alla liquidazione due volte, una per il commissario ed una per il curatore e che si dovesse procedere una sola volta tenendo conto dell'attivo realizzato e del passivo accertato, "suddividendo poi l'entità dell'emolumento determinato in relazione all'opera prestata da ciascuno organo, alla durata dell'incarico nonché ai risultati ottenuti".

Propone ricorso ex art. 111 Cost., con due motivi il dottor alita;
non svolge difese il fallimento intimato.

In diritto

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 163 e 172 e del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, artt. 1 e 5.

Lamenta che il tribunale non abbia applicato i criteri fissati da tali norme, ragguagliati all'attivo e al passivo risultanti dall'inventario ed abbia reso una motivazione incongrua, non considerando che quando il commissario cessa dalle proprie funzioni prima della chiusura delle operazioni il compenso debba essere liquidato tenuto conto dell'opera prestata. Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione, in mancanza della possibilità di desumere dal provvedimento impugnato l'iter logico argomentativo posto a base della liquidazione.

Il ricorso è fondato, palese essendo la violazione delle norme di legge invocate dal ricorrente. Stabilisce il D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 5, che nelle procedure di concordato preventivo spettano al commissario giudiziale i compensi determinati con le percentuali di cui all'art. 1

sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario;
e a fronte di tale disposto è del tutto inconferente l'assunto che la conversione del concordato in fallimento "non comporta il nascere di una nuova procedura concorsuale", posto che la legge assegna al commissario un compenso distinto ed autonomo rispetto a quello che viene corrisposto al curatore del fallimento sopravvenuto (Cass. 3156/2006), diversi essendo, ai fini delle attività procedimentali, il concordato preventivo e il fallimento, tanto che le une si cumulano e non si sovrappongono sulle altre; diversi gli organi e diverse le funzioni delle due procedure, sebbene per determinate finalità - quali l'azione revocatoria fallimentare - la loro consecuzione giovi a retrodatare il periodo sospetto al tempo che ha preceduto la prima di esse.

Peraltro il compenso del commissario giudiziale nel concordato preventivo con garanzia va determinato in base all'attivo inventariato e non a quello realizzato, come, invece, per il curatore (Cass. 3691/2000; 9149/1997), mentre il principio di unitarietà opera all'interno di ciascuna procedura, nella ipotesi di successione di più commissari giudiziali ovvero di più curatori fallimentari, avendo la legge considerato un solo compenso, frazionabile in base all'opera prestata da ciascuno.

Conseguentemente erronea è la affermazione che "debba procedersi alla liquidazione una sola volta", quanto quella che debba tenersi conto "dell'attivo completamente realizzato e del passivo accertato", parametri utilizzabili nel fallimento, non anche nel concordato preventivo, per il quale la norma succitata fa riferimento all'ammontare "dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi della L. Fall., art. 172", tanto più che in siffatta procedura manca la fase dell'accertamento del passivo attraverso la verifica dei crediti.

Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

Il provvedimento impugnato va dunque cassato e rinviato al tribunale di Potenza in diversa composizione, anche per le spese processuali.

IL CASO.it

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009